

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1972

Presidenza del Presidente TOGNI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione:

« Modifiche all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, sull'impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato » (366):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 45, 46, 47
ABENANTE . . . . .	47
ALESSANDRINI . . . . .	46
LA PENNA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici . . . . .	47
SANTALCO, relatore alla Commissione . . . . .	46, 47

La seduta è aperta alle ore 11,25.

SALERNO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, sull'impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato » (366)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, sull'impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato ».

Il parere della 10<sup>a</sup> Commissione non ci è ancora pervenuto. Tuttavia, è presente il senatore Alessandrini proprio per comunicarlo.

ALESSANDRINI. Informo che la 10<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo proposto dal Governo.

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1972)

PRESIDENTE. Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione, su cui mi intratterò brevemente, è già noto a numerosi componenti di questa Commissione. Difatti esso fu sottoposto (Stampato Senato n. 1547) all'esame della 7<sup>a</sup> (oggi 8<sup>a</sup>) Commissione del Senato nella passata legislatura, e fu approvato in sede deliberante nella seduta del 24 giugno 1971. Trasmesso all'altro ramo del Parlamento il 2 luglio dello stesso anno, non poté ottenere l'approvazione per l'anticipato scioglimento delle Camere. Adesso torna al nostro esame, sempre in sede deliberante, presentato nuovamente dal Governo nel medesimo testo (Stampato Camera numero 3494 - V leg.) approvato da questa Commissione nella trascorsa legislatura.

Il disegno di legge si propone di modificare le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, relative ai collaudi di primo impianto degli ascensori e dei montacarichi ed alle ispezioni periodiche. Attualmente i predetti compiti per gli impianti in servizio privato vengono effettuati da ingegneri muniti di diploma di laurea. Le disposizioni in vigore prevedono che i compiti di collaudo e di ispezione vengano affidati agli ingegneri dei Provveditorati alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministero ha facoltà di autorizzare l'ENPI, cioè l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, a provvedere a tali compiti con propri ingegneri.

Al collaudo ed alle ispezioni periodiche degli ascensori e dei montacarichi di stabilimenti industriali e di aziende agricole provvedono ingegneri dell'Ispettorato del lavoro, mentre ingegneri di altre Amministrazioni dello Stato possono eseguire i controlli presso impianti di pertinenza delle Amministrazioni da cui dipendono.

Il disegno di legge in discussione, composto di un solo articolo, innova solo nel senso che, in deroga alle disposizioni di cui ho fatto menzione, estende ad un ben indivi-

duo personale tecnico diplomato la possibilità di provvedere alle sole ispezioni periodiche degli impianti, lasciando all'esclusiva competenza degli ingegneri i collaudi, che, ovviamente, richiedono valutazioni di alta qualificazione nell'esaminare i progetti e controllare le installazioni. I tecnici diplomati ai quali viene riconosciuta la capacità di provvedere alle sole ispezioni periodiche debbono essere muniti di diploma di abilitazione a perito industriale, elettrotecnico o meccanico.

È utile, a questo punto, ricordare che il disegno di legge n. 1547 presentato dal Governo ed esaminato nella V legislatura prevedeva, nel testo originario, la deroga a favore di personale in possesso di diploma di geometra. A seguito di ampia discussione, che aveva impegnato le sedute del 29 aprile e del 19 maggio, nonché del 24 giugno 1971, questa Commissione, su proposta del Governo, approvava un emendamento agli ultimi due commi dell'articolo unico, prevedendo, appunto, l'utilizzazione dei tecnici muniti di diploma e di abilitazione a perito industriale, elettrotecnico o meccanico in luogo di quella dei geometri. Soluzione, a mio avviso, molto sensata, ove si tenga conto della specifica competenza che nella materia in discussione può essere riconosciuta ai periti industriali, elettrotecnici o meccanici e non ai geometri.

Il disegno di legge ha la sua ragion d'essere nello sviluppo notevole delle installazioni d'impianti di ascensori e montacarichi, che impone di disporre di un maggior numero di funzionari per provvedere con la necessaria tempestività alle operazioni di collaudo e di ispezione periodica. Si tenga presente, infatti, che le operazioni annuali di verifica sono più di 214.000 e che quelle di collaudo per nuovi impianti si aggirano intorno alle 20.000.

Poichè nella passata legislatura il disegno di legge di cui ci stiamo occupando lasciò perplessità in qualche Commissario, vorrei precisare che sull'aspetto tecnico del provvedimento si è espresso favorevolmente il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Per tali motivi, concludendo, signor Presidente ed onorevoli colleghi, nell'esprimere

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1972)

il mio parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, mi permetto sollecitare anche la vostra adesione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ABENANTE. Si tratterebbe di periti dipendenti dall'ENPI?

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Dall'ENPI, o comunque da Amministrazioni dello Stato: è questa l'unica forma di garanzia che ci sia offerta.

ABENANTE. D'accordo. Ad ogni modo il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

LA PENNA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ovviamente, trattandosi di provvedimento proposto dal Governo, il mio parere non può che essere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

L'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, riguardante l'impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato, è così modificato:

« Il collaudo di primo impianto degli ascensori e dei montacarichi e le ispezioni periodiche debbono di regola essere eseguiti da funzionari del Corpo del Genio civile forniti di laurea in ingegneria, designati di volta in volta dal competente Provveditore alle opere pubbliche.

Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici può autorizzare l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ad eseguire, per tutto il territorio dello Stato o per una parte di tale territorio, a mezzo di ingegneri forniti

di laurea, dipendenti dall'Ente medesimo e scelti da apposito elenco, annualmente approvato dal detto Ministero, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi, esclusi quelli delle Amministrazioni statali, degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole.

La vigilanza sul servizio di cui al precedente comma è esercitata dal Ministero dei lavori pubblici.

Spetta esclusivamente all'Ispettorato del lavoro di eseguire a mezzo degli ispettori dipendenti forniti di laurea in ingegneria visite ed ispezioni agli ascensori ed ai montacarichi degli stabilimenti industriali ed a quelli delle aziende agricole.

Per gli ascensori ed i montacarichi delle Amministrazioni statali provvedono di regola al collaudo e alle ispezioni gli ingegneri del Corpo del Genio civile.

Le Amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri provvedono direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli.

In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, le ispezioni periodiche degli ascensori e montacarichi di cui alla presente legge, esclusi i collaudi di primo impianto, possono essere eseguite da personale tecnico, munito di diploma e di abilitazione a perito industriale, elettrotecnico o meccanico, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato competenti, ovvero dipendente dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12,05.*